

# **ACCORDO TRA LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE E IL COMUNE DI STRESA PER IL SERVIZIO DI CORSE AGGIUNTIVE TRA STRESA E LEVO NEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2019**

La Provincia del Verbano Cusio Ossola (C.F. 93009110037), rappresentata da \_\_\_\_\_;

l'Agenzia della Mobilità Piemontese (C.F. 97639830013), rappresentata da \_\_\_\_\_;

il Comune di Stresa (C.F. 00201600038),<sup>e</sup> rappresentato da \_\_\_\_\_;

## **PREMESSO CHE**

- La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato "Agenzia della mobilità piemontese";
- l'articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
- l'Agenzia della mobilità piemontese, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012;
- l'Assemblea dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello Statuto e della convenzione costitutiva dell'Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi

- enti aderenti al consorzio, gli atti per l'approvazione nei rispettivi organi;
- con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'Agenzia della mobilità piemontese;
  - il vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:
    - al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
    - alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
    - alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
  - nel mese di maggio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della Provincia del Verbano Cusio Ossola all'Agenzia della mobilità piemontese, con decorrenza dal 01/06/2016 (R.I. n. 56 in data 12/05/2016);
  - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/12/2016, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli accordi di programma per il trasferimento delle risorse per i servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale con i Comuni e le Unioni Montane del Bacino nord est del Verbano Cusio Ossola, riguardanti il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017;
  - con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11 e n. 12 entrambe del 09/06/2017, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli accordi di programma per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola e per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, finanziati con risorse regionali sempre degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola e riguardanti il periodo 01/07/2017 – 30/06/2018;
  - la Provincia del Verbano Cusio Ossola negli anni scorsi e fino al 2015 ha mantenuto una serie di corse aggiuntive, istituite originariamente in virtù di apposito accordo (R.I. n. 249 del 20/12/2002), tra Stresa e Verbania e tra Stresa (capoluogo) e Levo (frazione). Le corse aggiuntive tra Stresa e Verbania, previste al sabato, sono state soppresse; mentre sono state mantenute le corse tra Stresa (capoluogo) e Levo (frazione);

- le corse, di cui sopra, sono state disciplinate anche da precedenti accordi tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, l’Agenzia della mobilità piemontese e il Comune di Stresa, i quali hanno mantenuto, ognuno per le parti di propria competenza, anche per l’anno 2017 e per il primo semestre 2018, il servizio in oggetto;
- l’ultimo Accordo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 06/09/2018, è quello con il quale il Comune di Stresa si è impegnato a versare la somma di euro 1.254,62 per il secondo semestre 2017, euro 2.509,24 per l’anno 2018 ed euro 1.254,62 per il primo semestre 2019;
- lo schema del presente Accordo di programma è stato approvato dal Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con decreto n. \_\_\_\_\_, dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ e dalla Giunta Comunale di Stresa, con deliberazione n. \_\_\_\_\_;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 (Premesse)**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2 (Oggetto)**

Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l’efficiente ed efficace erogazione del servizio di **corse aggiuntive** tra **Stresa (capoluogo)** e **Levo (frazione)**.

### **Articolo 3 (Durata)**

Il presente Accordo è relativo al periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l’ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.

### **Articolo 4 (Impegni della Provincia del Verbano Cusio Ossola)**

La Provincia del Verbano Cusio Ossola, in seno al presente Accordo, assume l’impegno di:

1. mantenere le corse di collegamento tra **Stresa (capoluogo)** e **Levo (frazione)**, per la durata del presente accordo.  
Tale servizio è affidato all’azienda **S.A.F. s.r.l. (Società Autoservizi Fontaneto)**, con sede a CRESSA (NO), Via Novara, 12 – Cod. Fiscale 00113970032;
2. assolvere alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. Piemonte 06.02.2017, n. 7-4621;

3. monitorare l'intera struttura del servizio effettuato (esigenze di mobilità, modifiche orari, variazione percorsi ecc.), ma anche il suo regolare espletamento;
4. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
5. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) sul programma Omnibus;
6. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.

#### **Articolo 5** (impegni del Comune di Stresa)

Il **Comune di Stresa** s'impegna, per la durata del presente accordo, a versare all'Agenzia della mobilità piemontese, per i sopra descritti servizi, quanto segue:

1. secondo semestre 2019, l'importo di **euro 1.254,62** (milleduecentocinquantaquattro/62), da erogarsi entro il 31 gennaio 2020;
2. anni 2020 e 2021 l'importo di **euro 2.509,24** (duemilacinquecentonove/24), da erogarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Nel caso di soppressione del servizio stesso tali obblighi verranno meno salvo restando, comunque, l'obbligo di erogare quota parte di tali importi in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio.

#### **Articolo 6** (Impegni dell'Agenzia della mobilità piemontese)

L'Agenzia della mobilità piemontese, in seno al presente Accordo, assume l'impegno di supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi.

#### **Articolo 7** (Esigenze specifiche)

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, i servizi, di cui all'articolo 2, potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le parti.

Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico locale in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.

#### **Articolo 8** (Variazioni)

Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente Accordo meritasse di conseguenti variazioni, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'Agenzia della mobilità piemontese comunicheranno, tempestivamente, tali esigenze al Comune di Stresa.

#### **Articolo 9** (Disposizioni finali)

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

*ai documenti amministrativi*”, è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.  
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.